



XXII COMUNITÀ MONTANA

"DEGLI AURUNCI E AUSONI – LENOLA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 19

DEL 28.12.2022

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle **ore 08.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Richiamata la propria proposta prot. n. **829** del **27.12.2022** ad oggetto: *"Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell'anno 2023 (art.159, comma 3, D.lgs 18 agosto 2000, n.267)."*;

Premesso che con deliberazione del Commissario della XXII^a Comunità Montana "degli Aurunci e Ausoni" assunta con i poteri dell'Organo Rappresentativo n. 09 in data 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. (...omissis...)

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Richiamato l'art. 1, D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;

- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Considerato che il bilancio di previsione 2023-2025 è in fase di redazione e allo stato attuale vige la seconda annualità del bilancio 2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2023 sulla base del fabbisogno risultante da previsioni di competenza del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato (*in caso di esercizio provvisorio*);

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

lo Statuto comunitario;

il vigente Regolamento comunitario di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di quantificare, in complessivi € 105.923,69** relativamente al primo semestre dell'anno 2023, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a),b),c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: 1° SEMESTRE 2023

DESCRIZIONE SERVIZIO	Missione/ Programma/ PdC finanziario	IMPORTO
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per i sei mesi successivi	Macro 1.01 U.1.02.01.01.001 parte	€. 66.897,44
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	Macro 1.07 Titolo IV	€ 12.738,65
Servizi connessi agli organi istituzionali	01.01	€. 11.537,60
Servizi di amministrazione generale	01.02 01.03 01.04 01.05 01.10	€. 13.200,00
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	01.06	€. 1.550,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	01.07 01.08 parte	€. 0,00
Servizi di polizia locale	03.01	€. 0,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	04.02	€. 0,00
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	10.05	€. 0,00
Servizi di protezione civile	11.01	€. 0,00
Servizi idrici integrati	09.04	€. 0,00
Servizi di nettezza urbana	09.03	€. 0,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.09	€. 0,00
TOTALE		€. 105.923,69

- Di dare atto** che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- Di precisare, inoltre**, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
- Di disporre** che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
- Di stabilire** che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL COMMISSARIO DELLA XXII^ COMUNITA' MONTANA

“DEGLI AURUNCI E AUSONI”

CON I POTERI DELL'ORGANO ESECUTIVO

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00054/2021 del 15-03-2021 avente ad oggetto “XXII Comunità Montana “degli Aurunci e Ausoni” - art. 3, commi 126 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 25 - revoca del commissario straordinario liquidatore e del sub commissario liquidatore e nomina del commissario” con il quale:

- si revocavano le nomine di Commissario Straordinario Liquidatore e di sub Commissario Liquidatore della XXII Comunità Montana “degli Aurunci e Ausoni” disposte con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 07/01/2020;
- si nominava il Sig. Silvio Pietricola nato a Monte San Biagio il 04/03/1949, commissario della XXII Comunità Montana “degli Aurunci e Ausoni” ai sensi dell’art. 3, c. 130, della l.r. 17/2016 e successive modificazioni;
- si stabiliva che il commissario adottasse e trasmettesse, entro sessanta giorni dalla nomina, il bilancio finale di liquidazione secondo quanto previsto dal citato art. 3, c. 130 e assicurasse il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 e 129, fino alla data di estinzione della comunità montana, svolgendo la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali;

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che la stessa ha riportato i pareri favorevoli prescritti dall'art.49 del D. Lgs267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

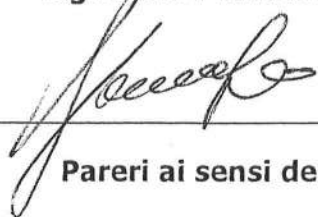
- 1) **Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2023(art.222, D.lgs. n. 267/2000.)” che, allegata al presente atto ne diviene parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che questo ente, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- 3) **Di precisare inoltre**, che se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
- 4) **Di disporre** che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in

termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

- 5) **Di stabilire** che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- 6) **Di notificare** copia del presente atto Alla Banca Popolare di Fondi, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.
- 7) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL COMMISSARIO DELLA XXII^COMUNITA' MONTANA
"DEGLI AURUNCI E AUSONI"

Sig. Silvio Pietricola



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello



Pareri ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del T.U.EE.LL.

Per la regolarità tecnica e contabile
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE P.O. DELLE AREE
TECNICA
ECONOMICA E FINANZIARIA
Rag. Antonello Rosati



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

PROT.N. 836 Reg. pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 28/12/2022

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello



ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000

Lì 28/12/2022

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello



COMUNITA' MONTANA DEGLI AURUNCI ED AUSONI
PROVINCIA DI LATINA

Proposta del Responsabile del Servizio Finanziario

Prot. n. 829 del 27.12.2022

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto del Commissario Straordinario Regionale Liquidatore prot.n. 640 del 05.10.2020 con cui si attribuiva la posizione organizzativa ad interim al dipendente rag. Antonello Rosati quale Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica – LL.PP. – Ambiente, Agricoltura Foreste e Protezione Civile, ed Responsabile dell'Area Amministrativa – Economica – Finanziaria e dei servizi in esso ricadenti;

Premesso che con delibera del Commissario della XXII^a Comunità Montana “Degli Aurunci e Ausoni” avente i poteri del Consiglio Comunitario n.09 del 20.12.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. (...omissis...)

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Richiamato l'art. 1, D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente

a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunitario necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Considerato che il bilancio di previsione 2023-2025 è in fase di redazione e allo stato attuale vige la seconda annualità del bilancio 2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2023 sulla base del fabbisogno risultante da previsioni di competenza del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato (*in caso di esercizio provvisorio*);

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
lo Statuto comunitario;
il vigente Regolamento comunitario di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di quantificare, in complessivi € 105.923,69** relativamente al primo semestre dell'anno 2023, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a),b),c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: 1° SEMESTRE 2023

DESCRIZIONE SERVIZIO	Missione/ Programma/ PdC finanziario	IMPORTO
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per i sei mesi successivi	Macro 1.01 U.1.02.01.01.001 parte	€. 66.897,44
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	Macro 1.07 Titolo IV	€ 12.738,65
Servizi connessi agli organi istituzionali	01.01	€. 11.537,60
Servizi di amministrazione generale	01.02 01.03 01.04 01.05 01.10	€. 13.200,00
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	01.06	€. 1.550,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	01.07 01.08 parte	€. 0,00
Servizi di polizia locale	03.01	€. 0,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	04.02	€. 0,00
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	10.05	€. 0,00
Servizi di protezione civile	11.01	€. 0,00
Servizi idrici integrati	09.04	€. 0,00
Servizi di nettezza urbana	09.03	€. 0,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.09	€. 0,00
TOTALE		€. 105.923,69

2. **Di dare atto** che questa Comunità Montana, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
3. **Di precisare, inoltre**, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
4. **Di disporre** che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
5. **Di stabilire** che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
6. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

(Rag. Antonello Rosati)